



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

(cod. DP.A2.03.2M.01) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3812 DEL 27-07-2020

OGGETTO: D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II. – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) IN FAVORE DELLA SOCIETA' "STERIL COMPANY S.R.L." PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI STERILIZZAZIONE DI RIFIUTI SANITARI A RISCHI INFETTIVO, DA REALIZZARSI IN C.DA PIANA DI MACCHIA – ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA (IS).

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GIUSEPPE GEREMIA

Campobasso, 27-07-2020

PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo dell'apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321 del 30/06/2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute;
- la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 con la quale, tra l'altro, è stato differito il termine di scadenza dell'incarico del Direttore del II Dipartimento;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante le norme in materia ambientali;

VISTI, in particolare:

- il Titolo I recante i "*Principi generali delle procedure per la valutazione integrata ambientale strategica (VAS) per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)*" che tra le finalità del punto 1 elenca le norme di recepimento ed attuazione;
- il Titolo III recante le disposizioni riguardanti le procedure di "*Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*" e, in particolare, l'art. 27-bis che introduce il nuovo Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
- il Titolo III-bis recante le disposizioni relative alle procedure per la gestione e il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 avente per oggetto: "*Testo unico delle leggi sanitarie*";

VISTO il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, avente per oggetto: "*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 avente per oggetto: "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico e con il Ministero della Salute, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall'ex D. Lgs. n. 59/2005;

VISTA la Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)*;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 recante le "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*", ed in particolare l'articolo 4, comma 5;

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, avente per oggetto: "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 avente per oggetto: "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)*";

VISTE le delibere n. 74 del 24 gennaio 2000 e n. 1675 del 10 ottobre 2006 con la quale la Giunta Regionale del Molise ha fissato i criteri e le modalità per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie da porre a carico dei soggetti autorizzati alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

VISTA la delibera n. 580 del 30/05/2007 con la quale la Giunta Regionale ha determinato le tariffe da porre

a carico dei gestori per le attività istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

VISTE le delibere n. 678 del 20 giugno 2007 e n. 541 dell'8 agosto 2012, con le quali la Giunta Regionale ha affidato all'ARPA Molise le istruttorie relative alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la convenzione stipulata tra Regione Molise e ARPA Molise per l'esame delle pratiche per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e ss.mm., recante "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale";

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 20 marzo 2012 avente per oggetto "*Direttiva in merito alle competenze dirigenziali in applicazione della L.R. 10/2010 e ss.mm.*";

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 7 agosto 2003 recante le norme per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di Gestione dei Rifiuti;

PRESO ATTO che:

- con nota acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 37718 del 16/03/2018, in atti, la società "STERIL COMPANY s.r.l.", con sede legale in C.da Piana di Macchia, snc. – zona industriale del Comune di Macchia D'Isernia (IS), nella persona del rappresentante legale Sig. FIORENTINO Gennaro nato a CASSINO (FR) il 15/12/1967, ha avanzato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., relativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischi infettivo, da realizzarsi in C.da Piana di Macchia – zona industriale del Comune di Macchia D'Isernia (IS);

- l'intervento proposto dalla predetta società rientra tra le seguenti tipologie impiantistiche:

Attività IPPC (allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.): **punto 5.1, lett.ra b)** (*smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta il ricorso al trattamento fisico - chimico - nello specifico sterilizzazione CER 18 01 03*)

Attività connesse

- accumulo temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione;
- accumulo temporaneo dei rifiuti sanitari sterilizzati non assimilati ai rifiuti urbani;
- disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili.

- il rappresentante della citata società ha richiesto, altresì, che nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) venisse acquisita l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

- l'impianto sarà installato all'interno di un edificio esistente avente pianta rettangolare realizzato in area PIP - Zona D sottozona D1 "Aree Edificabili", in forza del PRG vigente del Comune di Macchia d'Isernia, su una particella di terreno iscritta al Catasto Fabbricati al Foglio n. 11 - part. n. 1066 sub 2 del comune medesimo;

- le dimensioni del complesso IPPC sono le seguenti:

superficie totale del complesso: 2560 m²

superficie coperta del complesso: 725 m²

superficie scoperta del complesso: 1835 m²

volume totale fabbricati: 14.130 m³

piazzale scoperto: impermeabilizzato con soletta in cemento

- l'iter istruttorio si è svolto nel rispetto delle procedure indicate nell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., così come sinteticamente sotto riportato:

- la documentazione progettuale è stata pubblicata sul sito della Regione Molise in data 29/03/2018 e l'avviso di deposito della documentazione relativa al procedimento è stato pubblicato in data 01/06/2018 nella sezione Albo pretorio della Regione Molise. Le integrazioni documentali sono state oggetto di successiva evidenza pubblica;

- nel periodo di evidenza pubblica non sono pervenute, da parte del pubblico interessato, osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione di Incidenza Ambientale e l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- il giorno 16 maggio 2019 si è svolto il tavolo tecnico tra la società proponente, la Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - Ufficio AIA e l'ARPA Molise, al fine di verificare i percorsi istruttori necessari per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- il giorno 10 giugno 2019 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi;
- con nota prot. n. 82199 del 03/07/2019, in atti, i Vigili del Fuoco di Isernia hanno preso atto della dichiarazione della società proponente con la quale la stessa si impegna, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPR 151/2011, a presentare SCIA antincendio al termine dei lavori, ove sia presente solo attività di tipo A, oppure ad intraprendere l'iter per l'esame del progetto ove siano presenti attività di tipo B, preliminarmente ai lavori;
- con nota prot. n. 119853 del 02/10/2019, in atti, il Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo sostenibile, ha dichiarato che l'area oggetto di intervento non è vincolata dal punto di vista idrogeologico;
- con nota prot. n. 122427 dell'8/10/2019, in atti, il Servizio Regionale Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica, su dichiarazione resa dal proponente, ha preso d'atto che gli interventi da realizzare non sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica;
- il giorno 25 ottobre 2019 si è tenuta la seconda seduta della conferenza dei servizi;
- il giorno 8 gennaio 2020 si è svolto il tavolo tecnico tra la società proponente, la Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - Ufficio AIA e l'ARPA Molise, al fine di concludere le procedure istruttorie necessarie per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- con nota acquisita al prot. n. 103371 del 30/06/2020, l'ARPA Molise ha inviato la Relazione Istruttoria Finale AIA rev. 1.3 giugno 2020;

PRESO ATTO che, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la società di che trattasi ha presentato, in allegato all'istanza di P.A.U.R., la seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che elettronico, così come integrata nel corso del procedimento istruttorio:

Relazione Tecnica - rev 1
Relazione Tecnica integrativa

Tav. 1 Planimetria Catastale
Tav. 2A – Pianta - Stato di Fatto
Tav. 2B – Prospetti – Stato di Fatto
Tav. 2.1 – Estratto Topografico
Tav. 2.2 – Piano Regolatore Generale vigente
Tav. 2.3 – Layout impianto
Tav. 3 – Pianta e prospetti – stato di progetto
Tav. 3.1 – Planimetria dell'impianto (emissioni in atmosfera)
Tav. 3.2 – Planimetria dell'impianto (scarichi idrici)
Tav. 3.3 – Valutazione impatto acustico
Tav. 3.4.1 – Svolgimento attività R13
Tav. 3.4.2 – Deposito temporaneo rifiuti
Tav. 3.5 – Planimetria con indicazione delle aree di deposito temporaneo rifiuti prodotti
Tav. 5 – Pianta della Viabilità
Tavola fotografica

Allegato D – Clima acustico
Allegato E – Emissioni in atmosfera

Schede da A ad H
Scheda C – rev 1 – Capacità produttiva
Scheda E int. – Emissioni in atmosfera
Scheda F int. – Sistemi di contenimento emissioni
Scheda G rev 2 – Rifiuti

Schema impianto vapore sterilizzazione
Schema impianto vapore sterilizzazione – generatore di vapore
Schema impianto vapore sterilizzazione – serbatoio accumulo vapore
Generatore di vapore monoblocco – caratteristiche
Legenda PCB 1000 – impianto di sterilizzazione
Pianta pulsanti di emergenza - impianto di sterilizzazione
Manuale pannello torchio
Layout impianto lavaggio contenitori

DATO ATTO che, nello specifico, le attività proposte dalla società “STERIL COMPANY s.r.l.” si riferiscono alla gestione di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo, ex art. 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. 254/2003, mediante sterilizzazione finalizzata al pretrattamento di rifiuti pericolosi destinati, come mezzo per produrre energia, all'incenerimento o al co-incenerimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del ricorrente decreto e, in particolare:

Tipologia di rifiuti da trattare:

18 01 03* *“rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”*

18 02 02* *“rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”*

Operazioni di recupero e smaltimento previste:

R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

Fasi di lavorazione previste:

CONFERIMENTO/ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, con capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti da avviare all'accumulo temporaneo, mediante le operazioni **R13** pari a 230 m³, corrispondenti a **30 Mg** di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo identificati con i C.E.R.:

18 01 03* *“rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”*

18 02 02* *“rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”*

CARICO, TRITURAZIONE e CICLO DI STERILIZZAZIONE dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (precedentemente avviate ad accumulo temporaneo), mediante le operazioni di recupero **R3** ed **R12**;

CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo pretrattati, in impianto di sterilizzazione serie PCB 1000, costituito da due linee di sterilizzazione ridondanti (*doppio sistema di sterilizzazione, doppia camera di sterilizzazione e doppio sistema di scarico in gradi di lavorare singolarmente o entrambe*), aventi potenzialità nominale complessiva in ingresso pari a **1200 kg/h** (corrispondenti a **28.8 Mg/d** di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo processati in 24 h operative/d e **9500 Mg/anno** di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo processati su 7920 h operative/anno);

TORCHIATURA dei rifiuti sanitari sterilizzati, in impianto di compattazione per rifiuti sanitari sterilizzati serie TK420, ai fini della diminuzione di peso e volume dei rifiuti ottenuti;

ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003, dei rifiuti sanitari sterilizzati decadenti dalle predette operazioni di trattamento, con capacità istantanea di stoccaggio pari a **90 m³**;

DISINFEZIONE dei CONTENITORI RIGIDI ESTERNI RIUTILIZZABILI ex art. 8, comma 1, del D.P.R. 254/2003, in impianto automatico a tunnel a due piste e consumo massimo di acqua pari a **500 l/h**.

Capacità produttiva massima:

- **impianto IPPC codice 5.1, lettera b)** - (trattamento rifiuti pericolosi a rischio infettivo):
quantitativi massimi giornalieri di trattamento: **28.8 Mg/d** (24 h operative/d)
quantitativi massimi annui di trattamento: **9500 Mg/anno** (330 d lavorativi/anno)
- **attività connessa** di accumulo temporaneo in ingresso installazione:
capacità istantanea di stoccaggio: **30 Mg**
- **attività connessa** di accumulo temporaneo di rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani: capacità istantanea di stoccaggio delle tipologie di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento: **90 m³**
- **attività di disinfezione** dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili: **500 contenitori/h**.

Aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti:

Accumulo temporaneo dei rifiuti in ingresso installazione in aree interne dello stabilimento:

Identificativo stoccaggio: area G

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: 2.4 Mg (quantitativo di rifiuti pericolosi corrispondenti a 2 h operative di cicli di sterilizzazione)

tipologia stoccaggio: a terra, in fila e, se necessario, impilati al massimo su 2 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

Identificativo stoccaggio: area A

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: 30 Mg

tipologia stoccaggio: a terra, in cestelloni metallici e, se necessario impilati, al massimo su 3 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

Identificativo stoccaggio: area F

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: 15 Mg

tipologia stoccaggio: a terra in area a temperatura controllata da sistemi da refrigerazione, in cestelloni metallici e, se necessario impilati, al massimo su 3 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

Accumulo temporaneo dei rifiuti sanitari sterilizzati:

Identificativo stoccaggio: area D

tipologie rifiuti: 19 12 10* e 19 12 12*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido

capacità istantanea stoccaggio: 90 m³

tipologia stoccaggio: a terra, in big bags conformi alle disposizioni dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 254/2003

ubicazione: aree interne di stabilimento

RILEVATO che, il processo produttivo proposto dalla predetta società prevede, a carico delle matrici ambientali “aria” e “acque”, il seguente assetto emissivo:

emissioni in atmosfera

- E1 emissioni generate dallo stoccaggio e trattamento dei rifiuti
- E2 emissioni generate dall'impianto di combustione alimentato a GPL – potenza nominale 1,6 MWt
- E3 emissioni generate dalla disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili

emissioni idriche

- S1 acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura
- S2 acque dei pluviali ed acque meteoriche di dilavamento recapitanti nella pubblica fognatura – rete fognaria acque chiare
Pozzetto di campionamento PP2

CONSIDERATO che:

- per la matrice “emissioni in atmosfera”, i tre punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- per la matrice “acque”, il punto di immissione idrica S1 non è soggetto ad autorizzazione in quanto trattasi di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura; il punto di immissione idrica S2 non è soggetto ad autorizzazione in quanto trattasi di acque meteoriche di dilavamento derivanti dai pluviali delle coperture e dalle superfici scolanti dei piazzali adibiti esclusivamente al transito di veicoli (*art. 18, comma 1, della Disciplina Scarichi contenuta nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise*);

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco di cui all'Allegato IX alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, tra cui l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208, riferita alle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni soggette ad AIA;
- ai sensi dell'art. 6, comma 14, del predetto decreto legislativo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per le attività di smaltimento o recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma 13, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art. 208 della stessa normativa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017;

DATO ATTO che, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 3 del suddetto D.M. n. 58/2017, sino all'emanazione dei provvedimenti con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento al decreto stesso, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti stabilite dalle regioni o dalle province autonome;

ATTESO che, a tutt'oggi, la Regione Molise non ha provveduto ad emanare specifici provvedimenti in merito;

RICHIAMATE, pertanto:

- la delibera n. 580 del 30 maggio 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a determinare le tariffe da applicare per l'espletamento delle istruttorie relative al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi dell'ex art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 59/05, da versare in favore della Regione Molise a titolo di acconto;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico e con il Ministero della Salute, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall'ex D. Lgs. n. 59/2005;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141 recante i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal gestore nell'ambito del procedimento P.A.U.R., dalla quale si evince che non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del predetto D.M. n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies dello stesso decreto legislativo;

ATTESO che, per l'esercizio delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, in ogni caso, le garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. a) g) del predetto D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 24/01/2000, recante le disposizioni in materia di garanzia finanziaria da porre a carico dei soggetti privati autorizzati all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero di rifiuti, ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 22/97;

DATO ATTO che l'importo delle garanzie finanziarie da prestare in favore della Regione Molise ammonta complessivamente ad € **38.734,26**, così calcolato:

Trattamento biologico o trattamento chimico – fisico

Rifiuti sanitari pericolosi (9500 t/anno)
punto 2.3.2.2. della Delibera di GR n. 74 del 24/01/2000
potenzialità fino a 10.000 t/anno € 25.822,84 x 1,5 = € **38.734,26**

Deposito preliminare

Rifiuti sanitari pericolosi (capacità max istantanea 30 t)
punto 2.1.4. della Delibera di GR n. 74 del 24/01/2000
fino a 10 t € 2.582,28
da 11 a 30 t 20 x € 258,23 = € 5.164,60

Rifiuti sanitari non pericolosi (capacità max istantanea 90 mc)
punto 2.1.1. della Delibera di GR n. 74 del 24/01/2000
fino a 10 mc € 1.549,37
da 11 a 90 mc 80 x € 154,94 = € 12.395,20
Totale deposito preliminare € **21.691,45**

Individuazione della garanzia da applicare:

punto 2.1.6 della Delibera di GR n. 74 del 24/01/00: "nel caso in cui il deposito preliminare sia correlato ad un impianto di trattamento per il recupero anche parziale di materia, l'ammontare della garanzia sarà pari all'importo maggiore calcolato separatamente per il deposito e per il trattamento":

Importo della garanzia finanziaria (importo maggiore) € **38.734,26**

CONSIDERATO che la predetta garanzia dovrà avere validità pari alla durata dell'autorizzazione integrata ambientale più 2 (due) anni e, comunque, fino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Molise; essa dovrà essere adeguata alla disciplina nazionale e, in ogni caso, al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 1° dicembre 2018, n. 132 avente per oggetto "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che pone a carico del gestore la predisposizione di un piano di emergenza interna allo scopo di:

- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante;

RILEVATO che la predetta legge n. 132/2018 prevede che il piano di emergenza interna debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti

avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante;

EVIDENZIATO fin da ora che, relativamente alle emissioni odorigene, la società "STERIL COMPANY s.r.l." dovrà, eventualmente, uniformarsi ai valori limite che verranno fissati dall'autorità competente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'impianto di trattamento dei rifiuti verrà collocato all'interno di un capannone esistente e, pertanto, gli interventi edilizi da realizzare saranno rivolti essenzialmente alla ristrutturazione degli impianti tecnologici e all'adeguamento delle opere interne;

VISTA la nota acquisita al prot. n. dell'Ente al n. 140299 del 14/11/2019, in atti, con la quale il rappresentante della società "STERIL COMPANY s.r.l.", in relazione agli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi edilizi interni ed esterni, ha dichiarato che provvederà in proprio, tramite CILA, all'acquisizione dei titoli urbanistici necessari;

DATO ATTO che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. li 29-quater, comma 11 e 208, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce:

- l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per la costruzione e l'esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., limitatamente al seguente assetto emissivo:

- E1 emissioni generate dallo stoccaggio e trattamento dei rifiuti
- E2 emissioni generate dall'impianto di combustione alimentato a GPL – potenza nominale 1,6 MWt
- E3 emissioni generate dalla disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili

VISTE, in particolare:

- la nota prot. n. 119853 del 02/10/2019, con la quale il Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo sostenibile, ha dichiarato che l'area oggetto di intervento non è vincolata dal punto di vista idrogeologico;
- la nota prot. n. 122427 dell'8/10/2019, con la quale il Servizio Regionale Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica, su dichiarazione resa dal proponente, ha preso d'atto che gli interventi da realizzare non sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 739 del 14/02/2020, acquisita al prot. n. dell'Ente al n. 28403 del 17/02/2020, in atti, con la quale il Comune di Macchia D'Isernia ha rilasciato il nulla-osta per l'allaccio dello scarico "S1" (acque reflue domestiche) nella rete fognaria comunale e per il convogliamento dello scarico "S2" (acque di dilavamento dei piazzali non soggette a contaminazione) nella rete delle acque chiare poste al margine della sede stradale;

DATO ATTO che con la predetta nota prot. n. 739/2020, il Comune anzidetto ha prescritto che, per le acque di dilavamento dei piazzali, venga predisposto, al termine della canalizzazione aziendale, idoneo trattamento di sedimentazione e disoleazione;

VISTA, altresì, la nota avente prot. n. 3652 dell'11/06/2020, acquisita al prot. n. dell'Ente al n. 93073 del 12/06/2020, in atti, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia ha espresso parere favorevole alla esecuzione dei lavori, a condizione che vengano effettuati in conformità del progetto, delle norme vigenti e delle ulteriori seguenti prescrizioni:

- l'impianto di produzione di calore alimentato a gas di circa 240 kW /attività 74/A del DPR n. 151/2011) dovrà essere realizzati in conformità al DM 08/11/2019;
- siano installati estintori adatti ad operare su impianti ed apparecchiature elettriche sotto tensione in prossimità della sorgente di rischio, idonei all'uso privato;
- sia presentata, al termine dei lavori e, comunque, prima dell'utilizzazione di quanto realizzato, la segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai soli fini della sicurezza antincendio (art. 4 del DPR n. 151/2011);

DATO ATTO che, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la ditta proponente ha prodotto la relazione previsionale di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. n. 447/95, debitamente e positivamente valutata dall'ARPA Molise;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nell'autorizzazione integrata ambientale devono essere recepite ed esplicitate le informazioni contenute nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);

VISTI i pareri e gli atti di assenso pervenuti nel corso del procedimento istruttorio svoltosi per il rilascio del

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.);

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/90 e ss.mm., si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato alle riunioni delle conferenze di servizi, ovvero, pur partecipandovi, non hanno espresso, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la propria posizione;

PRESO ATTO dell'iter istruttorio svolto nell'ambito del procedimento di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.);

VISTI, in particolare:

- gli esiti della seconda ed ultima conferenza di servizi tenutasi in data 25 ottobre 2019, il cui stralcio conclusivo viene di seguito riportato:

"In considerazione delle valutazioni tecniche VIA ed AIA favorevoli e di una interlocuzione tesa a chiarire alcuni elementi non adeguatamente esplicitati, si ritiene di poter chiudere la Conferenza decisoria, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs 152/2006, con esito favorevole al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale".

- la Relazione Istruttoria tecnica di V.I.A., predisposta dall'ARPA Molise nell'ambito del procedimento P.A.U.R., trasmessa al Servizio regionale competente con nota acquisita al prot.lla dell'Ente al 136982 dell'8/11/2019, in atti;

- la delibera n. 13 del 22/01/2020 con la quale la Giunta Regionale, in relazione al procedimento di che trattasi, ha preso atto, ai sensi dell'art. 8, comma 2 bis, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 21, come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2019 n. 17, del Provvedimento favorevole di Compatibilità Ambientale espresso con Determinazione Dirigenziale n. 7512 del 24/12/2019;

VISTA, altresì, la Relazione Istruttoria Finale, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo, predisposta dallo Staff AIA dell'Arpa Molise in funzione del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), acquisita al prot.lla dell'Ente al n. 103371 del 30/06/2020, in atti, allegata al presente dispositivo, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover condividere le valutazioni espresse nella citata Relazione Istruttoria Finale;

RITENUTO, altresì, di dover recepire i contenuti della Delibera n. 13 del 22/01/2020 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi dell'art. 8, comma 2 bis, della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 21, come modificata dalla Legge Regionale 9 dicembre 2019 n. 17, del Provvedimento favorevole di Compatibilità Ambientale espresso con Determinazione Dirigenziale n. 7512 del 24/12/2019, inerente la costruzione e l'esercizio dell'impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo proposto dalla società STERIL COMPANY s.r.l., nel rispetto delle condizioni ambientali e nelle azioni di monitoraggio riportate nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla citata D.D. n. 7512/2019 e nella relativa relazione istruttoria predisposta dall'ARPA Molise;

CONSIDERATO che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stata accertato che *"a carico della ditta "STERIL COMPANY s.r.l." e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011"*, giusta comunicazione rilasciata in data 11/02/2020, in atti;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 29-octies, comma 3, lett.ra b) del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita **in anni 10 (dieci)**, termine massimo per il successivo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione stessa;

VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie, come risulta da copia dei bonifici depositati, in atti, propedeutiche al rilascio del provvedimento autorizzativo di che trattasi, in conformità al DM 24 aprile 2008;

RITENUTO di non dover assoggettare la presente autorizzazione all'imposta di bollo dovuta a norma del D.P.R. n. 642/72, in quanto la stessa sarà assolta all'atto del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

TENUTO CONTO che:

- l'attività proposta dalla società *"STERIL COMPANY s.r.l."* non è soggetta alla disciplina delle attività industriali a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n. 105/2015;

- nell'area oggetto di insediamento dell'attività di che trattasi non risultano in atto procedure di bonifica di siti contaminati di cui al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere, ai sensi dell'art.29-quater del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in favore della società "STERIL COMPANY s.r.l." con sede legale in C.da Piana di Macchia, SNC – zona industriale del Comune di Macchia D'Isernia (IS), comprensiva dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischi infettivo da realizzarsi in C.da Piana di Macchia – zona industriale del Comune di Macchia D'Isernia (IS);

DATO ATTO che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) citato nelle premesse, acquisendo efficacia dalla data di adozione del provvedimento stesso;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01/08/2014";
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

ATTESO che, nei confronti del sottoscritto Direttore del II Dipartimento della Regione Molise, intervenuto nel procedimento di che trattasi per il Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di recepire i contenuti della Delibera n. 13 del 22/01/2020 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi dell'art. 8, comma 2 bis, della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 21, come modificata dalla Legge Regionale 9 dicembre 2019 n. 17, del provvedimento favorevole di Compatibilità Ambientale espresso con Determinazione Dirigenziale n. 7512 del 24/12/2019, inerente la costruzione e l'esercizio dell'impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo, in località zona Industriale del Comune di Macchia d'Isernia (IS), proposto dalla società STERIL COMPANY s.r.l., nel rispetto delle condizioni ambientali e nelle azioni di monitoraggio riportate nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla citata D.D. n. 7512/2019 e nella relativa relazione istruttoria predisposta dall'ARPA Molise;
3. di prendere atto, altresì, della Relazione Istruttoria Finale predisposta dallo Staff AIA dall'ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata complessivamente al presente dispositivo, quale parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto, inoltre, degli esiti della seconda conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 25 ottobre 2019 nell'ambito del procedimento di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, le cui conclusioni sono riportate in premessa;
5. di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del decreto legislativo suddetto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in favore della società "STERIL COMPANY s.r.l.", nella persona del rappresentante legale Sig. FIORENTINO Gennaro nato a CASSINO (FR) il 15/12/1967, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischi infettivo da realizzarsi all'interno di un capannone esistente sito in C.da Piana di Macchia – zona industriale del Comune di Macchia D'Isernia (IS), iscritto al Catasto Fabbricati al Foglio n. 11 - part. n. 1066 sub 2 del comune medesimo;
6. di stabilire che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si riferisce, sinteticamente, alla gestione degli impianti e delle attività sotto menzionate:

Categoria impiantistica:

categoria IPPC punto 5.1, lett.ra b) dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta il ricorso al trattamento fisico - chimico)

Tipologia di attività:

Gestione di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo, ex art. 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. 254/2003, mediante sterilizzazione finalizzata al pretrattamento di rifiuti pericolosi destinati, come mezzo per produrre energia, all'incenerimento o al coincenerimento ex art. art. 9, comma 4, del ricorrente decreto

Tipologia di rifiuti autorizzati al trattamento:

18 01 03* *"rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"*,

18 02 02* *"rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"*

Operazioni di recupero e smaltimento autorizzate:

R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Fasi di lavorazione autorizzate:

CONFERIMENTO/ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, con capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti da avviare all'accumulo temporaneo, mediante le operazioni di recupero **R13**, pari a 230 m³, corrispondente a **30 Mg** dei seguenti rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

18 01 03* *"rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"*

18 02 02* *"rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"*

CARICO, TRITURAZIONE E CICLO DI STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (precedentemente avviate ad accumulo temporaneo) mediante le operazioni di recupero **R3** ed **R12**

CICLO DI STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003, da realizzarsi in impianto serie PCB 1000 costituito da due linee di sterilizzazione ridondanti (*doppio sistema di sterilizzazione, doppia camera di sterilizzazione e doppio sistema di scarico in gradi di lavorare singolarmente o entrambe*), avente potenzialità nominale complessiva in ingresso pari a **1200 kg/h** (corrispondenti a **28.8 Mg/d** di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo processati in 24 h operative/d e **9500 Mg/anno** di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo processati su 7920 h operative/anno)

TORCHIATURA dei rifiuti sanitari sterilizzati, in impianto di compattazione per rifiuti sanitari sterilizzati serie TK420, ai fini della diminuzione di peso e volume dei rifiuti ottenuti

ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003, dei rifiuti sanitari sterilizzati decadenti dalle predette operazioni di trattamento, con capacità istantanea di stoccaggio pari a **90 m³**

Note:

*In casodi recupero finale in impianti terzi autorizzati che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, la tipologia di rifiuti non pericolosi e non assimilati ai rifiuti urbani decadenti dalle fasi di trattamento e da avviare alla fase di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari sterilizzati, mediante le operazioni di recupero R13 ovvero di smaltimento D15, è il combustibile solido secondario (CSS) ex art. 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/2006 identificato con il C.E.R. **19 12 10** "rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)".*

Per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/2006, nel caso in cui il lotto di rifiuti sanitari sterilizzati non rispetterà le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalla norma tecnica armonizzata UNI EN 15359 "Solid recovered fuels", i rifiuti decadenti dalle fasi di trattamento, non assimilati ai

rifiuti urbani ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003, dovranno essere avviati in impianti terzi autorizzati che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati per la produzione di combustibile da rifiuti; pertanto, le fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari sterilizzati saranno caratterizzate dalla gestione delle tipologie di rifiuti non pericolosi e non assimilati ai rifiuti urbani, mediante le operazioni di recupero R13 ovvero di smaltimento D15: 19 12 12 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11".

DISINFEZIONE dei CONTENITORI RIGIDI ESTERNI RIUTILIZZABILI ex art. 8, comma 1, del D.P.R. 254/2003, in impianto automatico a tunnel a due piste e consumo massimo di acqua pari a **500 l/h**.

Capacità produttiva massima autorizzata:

Impianto IPPC codice 5.1, lettera b)

trattamento rifiuti pericolosi a rischio infettivo mediante le operazioni **R3** ed **R12**:

quantitativi massimi giornalieri di trattamento: **28.8 Mg/d** (24 h operative/d)

quantitativi massimi annui di trattamento: **9500 Mg/anno** (330 d lavorativi/anno)

attività connessa di accumulo temporaneo in ingresso installazione mediante le operazioni **R13**:

capacità istantanea di stoccaggio: **30 Mg**

attività connessa di accumulo temporaneo di rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani, mediante le operazioni di recupero **R13**:

capacità istantanea di stoccaggio delle tipologie

di rifiuti decadenti dalle operaz. di trattamento: **90 m³**

attività di disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili: **500** contenitori/h.

Aree di stoccaggio temporaneo autorizzate:

Accumulo temporaneo dei rifiuti in ingresso installazione in aree interne dello stabilimento:

Identificativo stoccaggio: area G

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: **2.4 Mg** (quantitativo di rifiuti pericolosi corrispondenti a 2 h operative di cicli di sterilizzazione)

tipologia stoccaggio: a terra, in fila e, se necessario, impilati al massimo su 2 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

durata stoccaggio: durante il normale funzionamento degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area G dei lotti di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) non deve superare le 24 h; durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area G dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa delle ulteriori fasi di recupero conto terzi), non deve superare i 5 d

Note: area di stoccaggio adibita, durante il normale funzionamento degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione

Identificativo stoccaggio: area A

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: **30 Mg** (quantitativo di rifiuti corrispondenti a 24 h operative di cicli di sterilizzazione)

tipologia stoccaggio: a terra, in cestelloni metallici e, se necessario impilati, al massimo su 3 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

durata stoccaggio: durante il normale funzionamento degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A dei lotti di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) non deve superare le 24 h; durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa delle ulteriori fasi di recupero conto terzi),

non deve superare i 5 d

Note: area di stoccaggio adibita, durante il normale funzionamento degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa di essere movimentati verso l'area G

Identificativo stoccaggio: area F

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: **15 Mg**

tipologia stoccaggio: a terra in area a temperatura controllata da sistemi di refrigerazione, in cestelloni metallici e, se necessario impilati, al massimo su 3 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

durata stoccaggio: durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa delle ulteriori fasi di recupero conto terzi), potrà superare i 5 d

Note: area di stoccaggio a temperatura controllata da sistemi di refrigerazione adibita, durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa del ciclo di sterilizzazione

Note generali:

*Per le predette tipologie di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi avviati allo stoccaggio temporaneo in aree interne di stabilimento, mediante le operazioni di recupero R13 non dovrà superare a **30 Mg**.*

*Durante il normale funzionamento degli impianti, per le tipologie di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti avviati all'accumulo temporaneo in **area A** ed in **area G** (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione), mediante le operazioni di recupero R13, non dovrà essere superiore a **30 Mg**.*

*Durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, per le tipologie di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti avviati all'accumulo temporaneo in **area F** (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione ovvero del conferimento a soggetti terzi debitamente autorizzati), mediante le operazioni di recupero R13, non dovrà essere superiore a **15 Mg**.*

Per gli effetti dell'art. 8, comma 3, lettera d), del D.P.R. 254/2003:

*- durante il normale funzionamento degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in **area A** ed in **area G** dei lotti di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) non dovrà superare le **24 h**;*

*- durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A ed in area G dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione non dovrà superare i **5 d** dall'inizio dello stoccaggio stesso;*

*- durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in **area F** dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione non dovrà superare i **10 d** dall'inizio dello stoccaggio stesso.*

Accumulo temporaneo dei rifiuti sanitari sterilizzati:

Identificativo stoccaggio: area D

tipologie rifiuti: 19 12 10* e 19 12 12*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido

capacità istantanea stoccaggio: **90 m³**

tipologia stoccaggio: a terra, in big bags conformi alle disposizioni dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 254/2003

ubicazione: aree interne di stabilimento

Note: area di stoccaggio adibita allo stoccaggio dei rifiuti sanitari sterilizzati da avviare in impianti di produzione di CSS ovvero in impianti che utilizzano direttamente i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia

7. di prendere atto che la società su menzionata, in relazione agli adempimenti volti alla realizzazione dei degli interventi tecnologici ed edilizi connessi alla ristrutturazione del capannone esistente, sede dell'impianto di trattamento di rifiuti, ha dichiarato che provvederà in proprio all'acquisizione dei titoli urbanistici necessari;

8 di dare atto, pertanto, che per effetto del combinato disposto di cui agli artt.li 29-quater, comma 11

e 208, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce:

- l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., limitatamente alla componente impiantistica e produttiva;

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., limitatamente al seguente assetto emissivo:

- E1 emissioni generate dallo stoccaggio e trattamento dei rifiuti

- E2 emissioni generate dall'impianto di combustione alimentato a GPL – potenza nominale 1,6 MWt

- E3 emissioni generate dalla disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili

9. di prendere atto che, le acque reflue generate dall'installazione di che trattasi vengono rilasciate attraverso i seguenti scarichi, non soggetti ad autorizzazione:

emissioni idriche

- S1 acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura

- S2 acque dei pluviali ed acque meteoriche di dilavamento recapitanti nella pubblica fognatura – rete fognaria acque chiare

- Pozzetto di campionamento PP2

10. di prendere atto, altresì, dei pareri e atti di assenso acquisiti nel corso dell'iter procedimentale svolto nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), in atti;

11. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29-quater, comma 11 e 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto dell'impianto di trattamento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo proposto dalla ditta "STERIL COMPANY s.r.l.", corredato dal relativo crono programma degli interventi da realizzare, così come riportato negli elaborati tecnici indicati in premessa nonché depositato, unitamente alla documentazione prodotta ai fini della procedura di V.I.A., presso gli uffici dell'autorità competente al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.);

12. di stabilire che, l'approvazione del progetto su menzionato, si riferisce esclusivamente alla componente impiantistica legata all'attività di trattamento dei rifiuti;

13. di autorizzare, altresì, la società "STERIL COMPANY s.r.l." ad esercire le attività di trattamento e recupero dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, così come individuate nel precedente punto 6) e nella documentazione tecnica presentata, depositata presso l'autorità competente ed esaminata nel corso delle conferenze di servizi svoltesi nell'ambito del percorso procedimentale P.A.U.R., nel rispetto delle modalità, delle prescrizioni e delle condizioni ambientali riportate:

- nella delibera n. 13 del 22/01/2020 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi dell'art. 8, comma 2 bis, della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 21, come modificata dalla Legge Regionale 9 dicembre 2019 n. 17, del provvedimento favorevole di Compatibilità Ambientale espresso con Determinazione Dirigenziale n. 7512 del 24/12/2019, in atti;

- nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla citata D.D. n. 7512/2019 e nella relativa relazione istruttoria predisposta dall'ARPA Molise;

- nella Relazione Istruttoria Finale predisposta dall'ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata complessivamente al presente dispositivo;

- nei pareri ed atti di assenso rilasciati dagli organi competenti in materia, in atti;

14. di fissare, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3 e 9, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, in **anni 10 (dieci)**, a partire dalla data di adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto dall'autorità competente entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale IPPC di gestione dei rifiuti;

15. di stabilire che, per l'esercizio dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, da svolgere nell'installazione IPPC in oggetto, il gestore dovrà presentare, **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di notifica del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, la garanzia finanziaria per un importo di € **38.734,26**, da prestare in favore della Regione Molise con le modalità

indicate nelle delibere di Giunta Regionale n. 74 del 24/01/2000 e n. 1675 del 10/11/2006; tale garanzia dovrà avere validità pari alla durata della presente autorizzazione più 2 (due) anni e, comunque, fino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Molise; essa dovrà essere adeguata alla disciplina nazionale e, in ogni caso, al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

16. di demandare all'ARPA Molise, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nella Relazione Istruttoria finale e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati alla stessa, con oneri a carico del gestore e, in particolare:

- il rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità delle misure e il funzionamento dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di emissione;
- l'ottemperanza agli obblighi di comunicazione in caso di inconvenienti e/o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente;

17. di stabilire che:

a. l'autorità competente può disporre, fermo restando le misure di controllo e vigilanza in capo all'ARPA Molise, ispezioni straordinarie sull'impianto, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

b. la Regione Molise, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno alla salute, né da comunicazione al Sindaco del Comune di Macchia D'Isernia (IS), ai fini dell'assunzione delle eventuali misure, ai sensi dell'art. 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

c. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative o di esercizio in assenza di autorizzazione, la Regione Molise provvede ad emettere i provvedimenti indicati nell'art. 29-decies, comma 9, del predetto D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

18. di richiamare la società "STERIL COMPANY s.r.l." al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. dovranno essere rispettate ed osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni e le condizioni ambientali riportate nella relazione istruttoria predisposta dall'ARPA Molise, allegata al provvedimento favorevole di Compatibilità Ambientale espresso con Determina Dirigenziale n. 7512 del 24/12/2019 ed acquisito dalla Giunta Regionale con delibera n. 13 del 22/01/2020, inerente la costruzione e l'esercizio dell'impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo di che trattasi;

b. dovranno essere rispettate ed osservate, altresì, tutte le prescrizioni, i limiti di emissione e le modalità gestionali riportate nella Relazione Istruttoria Finale predisposta dallo Staff AIA dall'ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata al presente dispositivo quale parte integrante e sostanziale; in particolare, dovranno essere rispettate le modalità e le frequenze degli autocontrolli ivi riportati nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del citato D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

c. dovranno essere rispettate, inoltre, tutte le prescrizioni indicate nei pareri e negli atti di assenso rilasciati dalle amministrazioni competenti, ovvero, acquisiti in occasione delle conferenze di servizi svoltesi nel corso del percorso procedimentale P.A.U.R., così come depositati presso gli uffici dell'autorità competente al rilascio del relativo provvedimento;

d. prima di dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente autorizzazione e, pertanto, avviare l'attività di trattamento dei rifiuti anzidetti, il gestore dovrà inviare alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ARPA Molise, alla Provincia di Isernia e al Comune di Macchia D'Isernia, la comunicazione prevista all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

e. prima dell'avvio dei lavori di installazione degli impianti di trattamento, il Gestore dovrà trasmettere a questo Servizio regionale e all'ARPA Molise, il progetto esecutivo degli impianti stessi;

f. prima dell'avvio dell'attività di trattamento dei rifiuti di che trattasi, il Gestore dovrà acquisire, altresì:

- i titoli urbanistici necessari ai fini della realizzazione degli interventi di ristrutturazione impiantistica ed edilizia da svolgersi all'interno e all'esterno del capannone esistente;
- i pareri, i visti e le autorizzazioni necessarie ai fini dell'avvio degli impianti di trattamento e ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- la segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai fini della sicurezza antincendio (art. 4 del DPR n. 151/2011);
- g. le opere edilizie interne ed esterne riguardanti il capannone esistente nonché i lavori di installazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, dovranno essere realizzati nel rispetto delle tempistiche riportate nel crono programma previsionale delle attività, presentato a corredo della documentazione progettuale approvata;
- h. fino all'attivazione della fase di lavorazione unitaria "DISINFEZIONE dei CONTENITORI RIGIDI ESTERNI RIUTILIZZABILI", ex art. 8, comma 1, del D.P.R. 254/2003, il Gestore dovrà accettare solo i carichi di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo contenuti in secondi imballaggi rigidi esterni del tipo monouso a perdere ed idonei ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. 254/2003;
- i. dovranno essere rispettate tutte le disposizioni contenute nell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l. l'attività di gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovrà essere organizzata e svolta secondo le modalità previste nel D.P.R. n. 254/2003;
- m. Il combustibile solido secondario (CSS) prodotto dovrà rispettare le caratteristiche e le condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e i valori limiti previsti nel D.M. n. 22/2006;
- n. dovranno essere trasmessi alla Regione Molise – Servizio Tutela Ambientale e all'ARPA Molise, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, i dati indicati nel comma 1, della parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riferiti al medio impianto di combustione presente nell'installazione;
- o. Il Gestore dovrà monitorare le emissioni diffuse e fuggitive dell'installazione in condizioni operative normali di funzionamento, facendo riferimento ai metodi di cui al Reference Document (Ref) ROM "JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" (luglio 2018) nonché garantire il contenimento e la riduzione delle emissioni fuggitive di composti organici volatili attraverso l'implementazione di un protocollo LDAR (Leak Detection and Repair – A Best Practices Guide, EPA-305-D-07-001);
- p. dovrà essere fornita, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento di qualsivoglia verifica tecnica da parte degli organi di controllo, sia per il prelievo dei campioni che per la raccolta di qualsivoglia informazione necessaria ai fini della protezione ambientale;
- q. dovrà essere informato tempestivamente la Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e l'ARPA Molise, in caso di inconvenienti o eventi imprevisti che incidono in maniera significativa sull'ambiente; in ogni caso, il gestore dell'installazione dovrà adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;
- r. dovrà essere redatto, a cura della società "STERIL COMPANY s.r.l.", il Piano di Emergenza Interna con le modalità stabilite dall'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- s. dovrà essere predisposto ed inviato alla Regione Molise, alla Provincia competente per territorio, al Comune territorialmente competente e all'ARPA Molise, entro il 30 aprile di ogni anno, il report relativo all'anno precedente in cui devono essere descritte le attività di monitoraggio effettuate, i relativi risultati e i dati necessari per verificare che lo stabilimento sia stato gestito conformemente alle condizioni riportate nell'AIA;
- t. Il Gestore dovrà conservare, su supporto informatico, tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno dieci anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio dovranno essere resi disponibili alla Regione Molise, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'ARPA Molise;
- u. dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (dichiarazione PRTR), secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157;
- v. ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente le capacità produttive e/o che introduca nuove tipologie di rifiuti, dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- w. gli interventi edilizi di ristrutturazione che coinvolgono il capannone e l'area esterna esistente, dovranno essere svolti nel rispetto di tutte le normative edilizie – urbanistiche comunali, regionali e nazionali vigenti, nonché di quelle emanate in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendio e in materia antisismica;
- x. la società “STERIL COMPANY s.r.l.” dovrà realizzare, al termine della canalizzazione aziendale di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali, prima dell'immissione delle stesse nella rete fognaria comunale delle acque chiare, idoneo sistema di trattamento di sedimentazione e disoleazione;
- y. la società anzidetta dovrà, eventualmente, uniformarsi ai valori limite che verranno fissati dall'autorità competente in materia di emissioni odorigene, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 272 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- z. dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ARPA Molise, alla Provincia di Isernia e al Comune di Macchia D'Isernia:
- le date di avvio e di conclusione dei lavori di ristrutturazione del capannone esistente;
 - le date di avvio e di conclusione dei lavori di installazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti;
- v. la presente autorizzazione, così come contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), unitamente alla documentazione tecnica vidimata dall'autorità competente, dovrà essere custodita presso l'installazione, a disposizione delle autorità competenti per il controllo;
19. di dare atto che rimane salva la possibilità per l'amministrazione regionale di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti al presente atto autorizzativo, sulla base di successive prescrizioni tecniche da parte dell'ARPA Molise e/o a seguito dell'emanazione di norme nazionali e comunitarie di settore;
20. di stabilire che:
- a. il mancato rispetto di quanto riportato nel presente dispositivo, nel Rapporto Istruttorio Finale predisposto dall'ARPA Molise e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, allegati complessivamente al presente atto quale parte integrante e sostanziale, comporterà, a carico della società “STERIL COMPANY s.r.l.”, l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- b. la predetta società è tenuta a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e secondo quanto disposto dal D.M. 6 marzo 2017 n. 58, il pagamento delle tariffe per i costi che saranno sostenuti per le istanze di modifica o riesame nonché per i successivi controlli, così come richiamati dall'art. 29-decies, comma 3 del predetto decreto legislativo;
- c. dovranno essere rispettate tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di tutela ambientale;
- d. il proponente, nonché gestore dell'installazione di che trattasi, resta l'unico responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi e alla configurazione dell'impianto nonché degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione;
21. di precisare che il presente atto viene rilasciato in attuazione delle disposizioni contenute nella parte III bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e non esonera la società “STERIL COMPANY s.r.l.” dall'acquisizione di ulteriori eventuali pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nello stesso e funzionali e/o necessari per la realizzazione degli interventi e per lo svolgimento delle attività autorizzate, comprese quelle necessarie ai fini della prevenzione incendi e dei rischi sismici; vanno fatti salvi, pertanto, tutti gli altri obblighi ed oneri previsti dalle vigenti normative, ivi comprese quelli in materia ambientale, edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro nonché i provvedimenti che sono stati o che verranno disposti dalle altre autorità competenti in materia;
22. di dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà ricompresa all'interno del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.), per cui non si procederà alla notifica della stessa alla società “STERIL COMPANY s.r.l.” e agli organi ed enti competenti in materia;
23. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

24. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;

25. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

26. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., copia della presente autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sarà resa disponibile per la pubblica consultazione presso l'Ufficio "Autorizzazione Integrata Ambientale" del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise nonché nella sezione "Valutazioni Ambientali" – sotto sezioni "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale" e "Autorizzazione Integrata Ambientale" del sito web della regione stessa;

27. di pubblicare il presente provvedimento su "Albo Pretorio on line" della Regione Molise e sul BURM come oggetto.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI
AMBIENTALI
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82